

COMUNE DI ROSELLO

(Provincia di Chieti)

Piazza Municipio, n°1

CAP 66040 – Tel. 0872-948131 – Fax. 0872-948093 - Codice Fiscale 81002970697 – Partita IVA 01217040698- e-mail:info@comune.rosello.ch.it - web: www.comunerossello.it - pec: rosello.comune@larpec.com -

**I.M.U. ANNO 2019
AVVISO AI CONTRIBUENTI**

Il giorno 16 Giugno 2019 scade il termine per il pagamento della prima rata dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U).

Per l'anno 2019, con deliberazione consiliare n. 5 del 29.03.2019, sono state approvate le aliquote dell'IMU, riconfermando quelle in vigore nell'anno 2015, così come approvate con la deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 14.09.2015.

VERSAMENTO -

I contribuenti dovranno versare la prima rata, pari al 50%, sulla base delle seguenti aliquote deliberate dal Comune per l'anno 2019:

- 4,00 per mille per le categorie di immobili A1- A8 – A9 e relative pertinenze (C2- C6 – C7) adibite ad abitazione principale, con detrazione di euro 200,00 –
- 10,6 per mille per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
- 9,00 per mille per le unità immobiliari della categoria A non adibite ad abitazione principale;
- 9,00 per mille per le unità immobiliari della categorie B-C-E -;
- 9,00 per mille per le aree edificabili;

Ai sensi dell'art. 13 – comma 6 - del regolamento comunale non debbono essere eseguiti versamenti per importi uguali o inferiori a 5,00 euro.

Per l'applicazione del tributo vanno prese in considerazione anche le norme contenute nel regolamento comunale approvato con deliberazione consiliare n. 22 del 29.10.2012.

Ai sensi dell'art. 9 bis del DL n. 47 del 28.03.2014, convertito con la legge n. 80/2014, a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta da cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Per beneficiare di tale agevolazione, è necessario presentare apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con allegato documento di riconoscimento, in corso di validità.

DICHIARAZIONE -

Sono tenuti alla presentazione della dichiarazione I.M.U. ,entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui si sono verificate le variazioni, i contribuenti che:

- hanno acquistato, venduto, ereditato immobili;
- hanno cambiato residenza;
- intendono beneficiare della riduzione per inagibilità, inabitabilità;
- devono evidenziare variazioni comunque non desumibili d'ufficio.

Per quanto non indicato si fa riferimento all'avviso IMU dell'anno 2012. Tutte le informazioni potranno essere richieste presso gli uffici comunali.

ROSELLO, 04.06.2019



IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. NICOLA DI FRANCESCO